

# STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

## NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

### **Integrazione del contraddittorio disposta dal TAR del Lazio sede di Roma - Sezione Terza Ter - con Ordinanza n. 5552 del 8.09.2020 - nel Ricorso RG 6125/2020**

Promosso dalla soc. **GRP MEDIA srl** (C.F. 11180650019) con sede legale in Torino (TO),  
Lungodora Firenze n. 123/bis,

**contro**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (costituito) - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI (costituito) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (costituito)  
- PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA (non costituito)

**e nei confronti di**

**AUDITEL SRL**, in persona del l.r.p.t. (non costituita); **TELENORBA SPA** (costituita)

**e con l'intervento**

*ad opponendum* di A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione  
Radio TV)

*\*/\*/\*/\*/\**

Nell'ambito del procedimento in epigrafe RG 6125/2020 con Ordinanza n. 5552/2020  
del 8.09.2020 il TAR adito, su richiesta della ricorrente GRP Media srl, ha disposto  
l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate nella graduatoria  
definitiva delle emittenti televisive a carattere commerciale per l'anno 2019 allegata al  
Decreto Direttoriale Registro Ufficiale U 0019545.09-04-2020 del 9.04.2020  
autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami e segnatamente ha  
disposto: "...l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in  
graduatoria autorizzando la notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante  
indicazione in forma sintetica del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati; tale  
comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 30.09.2020, al

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

*Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa.”*

\*/\*/\*/\*

In ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza in epigrafe la soc. **GRP MEDIA srl** (C.F. 11180650019) come in atti difesa e rappresentata, classificatasi al n. 125 della graduatoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2019, ai fini della notificazione per pubblici proclami di seguito indica, in forma sintetica: il contenuto degli atti impugnati e il *petitum* giudiziale delle censure indicate nel ricorso.

\*/\*/\*/\*

**Quanto al ricorso RG 6125/2020 questo ha ad oggetto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:**

- del Decreto Direttoriale, Registro Ufficiale Int U 0019545.09-04-2020 del 9.04.2020 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2019 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23.08.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B; gli allegati A (graduatoria definitiva) e B (Importi spettanti) al Decreto Direttoriale Registro nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente tra i quali il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146; il DM di attuazione del 20 ottobre 2017. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 208/2015, del DPR 146/2017; legge 21 settembre 2018 n.108 art. 4 bis “proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”, ove necessario dell'art. 1 comma 1034 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Legge di Bilancio 2018.

\*/\*/\*/\*

Dopo aver scorporato i passaggi fattuali e normativi essenziali all'esposizione degli specifici motivi di doglianza la GRP MEDIA srl:

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

• **Con il primo motivo di ricorso rubricato “*Incostituzionalità dell’art. 1 comma 163 lg 208/2015; La legge di Bilancio 2018 ovvero la l. 27.12.2017 n. 205; decreto legge 91 del 2018 convertito dalla legge 21.09.2018 n. 108 in relazione all’art. 15, 2 comma della lg Costituzionale n. 243/2012 ed all’art. 76 Cost. per eccesso di delega*”** si sostiene, sintetizzando, che con l’ art. 1 c. 163 lg. 208/15 la funzione legislativa viene incostituzionalmente delegata al Governo in violazione dell’espresso divieto di cui all’art. 15, 2 c. lg. 243/12 in quanto inserita una delega generica in una legge di bilancio in violazione del divieto di tale scelta dal momento che è lo stesso richiamato articolo che demanda al DPR 146/17 la determinazione dei criteri direttivi al posto di determinarli essa stessa secondo le previsione dell’art 76. Cost. per la genericità dei criteri che porta il Regolamento ad innovare e dilatare la delega.

Ed ancora ulteriori profili di incostituzionalità si rinvencono nel DPR ex art. 17, 2 lg 400/88: la prima è la caducazione della temporalità della delega; la seconda la caducazione del requisito della specificità dell’oggetto.

• **Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “*Incostituzionalità del DPR 146/2017; La legge di Bilancio 2018 ovvero la l. 27.12.2017 n. 205; decreto legge 91 del 2018 convertito dalla legge 21.09.2018 n. 108 per violazione degli artt. 5 e 21 Cost. e subordinatamente sussumibile in vizio di contraddittorietà e di ragionevolezza. Illegittimità per violazione dell’art. 101, 102 e 106 TFUE e dell’art. 107 e 117 TFUE e della lg 78/1999; violazione dell’art. 1 comma 163 della lg 208/2015, abuso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con i principi della delega, violazione dell’art. 11 preleggi del cc.*”**

Si eccepiscono i vizi propri del DPR 146/17, atto presupposto, incostituzionale nella parte in cui prevede: **a)** una graduatoria nazionale astraendo così da ogni riferimento alla “località” in palese contraddizione con l’art 5 e 21 Cost. e art 1 c. 163 l. 208/15 nella parte in cui dichiara obiettivo di pubblico interesse il pluralismo specificando in favore delle emittenti locali da cui deriva nel Regolamento il sostegno a singole aziende invece

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: [studiolegalezazza@libero.it](mailto:studiolegalezazza@libero.it)

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

che al sistema della informazione televisiva regionale italiana. Non può infine sul punto non evidenziarsi come la scelta di “nazionalizzare” la graduatoria comporti la conseguenza di qualificare le erogazioni come un aiuto di Stato in quanto non più riconosciuti in base alla regionalità dei soggetti ma alla loro valenza nazionale, con il conseguente obbligo almeno di notifica alla Unione Europea ex art. 108 TFUE e del regolamento comunitario 651/14; **b)** l’obbligo di contrarre con l’Auditel e la sua efficacia retroattiva al DPR e al DM MISE impugnati, appare chiaro come assumere la retroattività come parametro valutativo di un punteggio per gli anni 2015/2017 sia in evidente contrasto con l’art. 11 delle preleggi a prescindere dalla legittimità dell’obbligo di contrarre con Auditel soggetto privato con costi determinati unilateralmente dallo stesso soggetto privato; **c)** viola il principio di concorrenza sotto vari profili: la valenza di monopolio surrettiziamente attribuita ad Auditel, ente privato; la non uniformità della normativa regionale laddove alcune regioni hanno normato l’erogazione di fondi in favore delle emittenti regionali mentre altre sono rimaste inerti sul punto; la presenza di più autorizzazioni per una stessa emittente all’interno di una stessa regione che godono tra loro della sinergia dei costi aziendali di una unica azienda/ gruppo con discriminazione per colui i cui costi aziendali tutti gravano su di un solo marchio con sommatorie che conducono a posizioni dominanti a tacere della circostanza che siamo in presenza di fondi pubblici.

Distorsione della concorrenza che ha interessato anche l’AGCM che nell’ambito del proprio potere ex art. 21 l. 287/1990 con la segnalazione n. 0040015 del 20.05.2020 ha sottoposto le problematiche di carattere concorrenziale emerse dall’applicazione del DPR 146/2017 al Presidente del Senato, Presidente della Camera dei Deputati, Presidente del CDM e al Ministero dello Sviluppo Economico. Rileva infatti l’AGCM come la ripartizione del 95% delle risorse disponibili alle prime 100 emittenti in graduatoria a fronte della distribuzione del solo 5% alle restanti presenti serie criticità sotto il profilo concorrenziale. Secondo l’Autorità, infatti, detto sistema è suscettibile di creare una

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

sperequazione nella distribuzione delle risorse in particolare potrebbe creare posizioni di vantaggio nella medesima regione in danno di altre.

Trattandosi di incostituzionalità/illegittimità derivata si è proceduto a riassumere le doglianze ampiamente espresse nei motivi di ricorso e sopra sintetizzate evidenziando come, una semplice lettura dei richiami normativi posti alla base degli atti impugnati basti per comprendere come questo altro non siano che l'atto esecutivo finale di una lunga, logico giuridica, catena di atti *ab origine* incostituzionali e illegittimi. Come tale dunque è viziato, in via derivata, il Decreto Direttoriale e i successivi conseguenti e presupposti.

Stessa sorte, infatti, scontano gli allegati al Decreto Direttoriale impugnato A e B dove le doglianze mosse si concretizzano numericamente.

Un esame anche superficiale dei presupposti e delle conseguenti valutazioni economiche di contributo dimostra la fondatezza, non solo della incostituzionalità dell'apparato normativo ma conferma la fondatezza delle eccezioni di illegittimità dell'atto e dei vizi sintomatici esposti.

Dimostrato quindi l'interesse della ricorrente GRP MEDIA srl in virtù delle lamentate distorsioni giuridiche e tecniche dedotte che determinano concentrazioni e disparità di trattamento. Prima fra tutte l'assurda assunzione a parametro valutativo della rilevazione Auditel retroattiva e per di più in assenza di obbligatorietà dell'iscrizione. La evidente posizione poziore derivante ad esempio a Telenorba spa in relazione all'effetto di cumulo citato ed evidenziato dai numeri della graduatoria, valendo questo come esempio. Così pure l'omessa corretta valutazione del rapporto interno, quantità e qualità del personale e più ancora l'attribuzione alla rilevazione Auditel del valore di accertamento della qualità invece che di mero accertamento della quantità.

Confusioni aggravate dalla rilevazione Auditel dei dati h 24, ove si confondono i programmi culturali e informativi con lotto, lotteria e altro i cui divieti normativi

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

scadono dopo le ore 23. Tutto quanto lamentato non è meramente endiadico di quanto già esposto poiché inverato da una graduatoria e dai quantum di erogazione.

L'interesse della ricorrente allora non è solo quello relativo a far valere in astratto un principio di legittimità, ma quello di modificare, tramite le eccezioni di incostituzionalità e illegittimità, radicalmente il quadro normativo e attuativo, fidando che all'esito, in particolare eliminando la ripartizione nazionale e il limite dei 100; possa ottenere giusto contributo conformemente a quanto percepito negli ultimi anni pur avendo di anno in anno migliorato la rispondenza della propria azienda rispetto ai parametri.

**2 bis**) **Con puntuale riferimento al vizio costituzionale di irragionevolezza di cui al motivo 2 e 2 bis “Del vizio costituzionale di irragionevolezza”** In pendenza dei ricorsi di GRP Media srl già avanzati nei confronti delle precedenti graduatorie ad oggi in attesa definizione presso il TAR Lazio sede di Roma e prima ancora del DPR 146/2017 e avverso lo stesso tessuto normativo qui dedotto è intervenuto il DL 91/2018 cui si attribuisce l'effetto legificante del DPR 146/2017. Sul DL, richiamato il Decreto Direttoriale impugnato fonda la propria legittimità. In realtà anche il DL 91/2018 deve ritenersi costituzionalmente viziato per gli stessi motivi già dedotti e più ancora in quanto punto terminale di una formazione del tutto irragionevole.

Il vizio di irragionevolezza trova fondamento nei seguenti elementi che si espongono sinteticamente.

L'irretroattività del DL che spezza la catena normativa e regolamentare in un primo illegittimo e un dopo asseritamente legittimo.

La violazione di un principio di ordine pubblico quale quello delle non ratificabilità degli atti nulli che vanno invece, previa ablazione dei derivati effetti di nullità - *quod nullum est nullum effectum producit* - ripetuti espressamente in forma “purgata”.

La legge 108/2018 (cfr. visto n. 3 DD impugnato) introduce l'art. 4 bis che recita: “... all'art. 4 comma 2 ultimo periodo DPR 146/2017 recante il regolamento da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari ...”.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: [studiolegalezazza@libero.it](mailto:studiolegalezazza@libero.it)

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

Vi è infine un telaio normativo costituzionale di riferimento da cui non può prescindersi. Ci riferiamo agli artt. cost. 41, 3 c., 42, 2 c. e 44 in particolare l'ultima alinea del comma 1. Ed infine con un evidente tasso di autonomia l'art. 117, 4 comma.

Qui è il nodo! Da questo telaio normativo si evincono; da un lato la funzione sociale della proprietà e dall'altro il sostegno alla piccola e media impresa.

Sono questi i due principi posti a fondamento del sistema di regionalità dei criteri distributivi adottati fino alla contestata formazione.

Dalla stessa pagina del DD in contestazione e dall'esame della graduatoria allegata letta in sinossi, si evince facilmente che in tutte le graduatorie ai primi 10/15 posti vi sono sempre le stesse società che, con il gioco della pluralità di marchio, in realtà costituiscono una rete nazionale surrettizia e quindi acquisiscono una dimensione nazionale distorsiva del principio di concorrenza e soprattutto contraddicono nei fatti al suddetto principio di tutela della località e cioè del principio di funzione sociale, che pone direttamente il servizio in contatto con la specificità del territorio.

In questa ottica viene in evidenza l'art. 117 Cost. che elenca tra le materie di legislazione concorrente l'ordinamento della comunicazione, la valorizzazione dei beni culturali ambientale, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

• **Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Del DM MISE".**

Si evidenzia come il DM Mise anch'esso atto presupposto, edito in GU n. 239 del 10.11.2017 è viziato irreparabilmente dallo stigma di incostituzionalità e/o di illegittimità degli atti logicamente e giuridicamente antecedenti e presupposti e successivi. Il DM ha natura nella sostanza meramente endiadica delle norme presupposte dalle quali estrinseca i passaggi formali ritenuti necessari per l'esternazione dei requisiti all'accesso ed all'erogazione dei contributi da parte delle emittenti. Tutte le eccezioni ed argomenti esplicitati nei motivi precedenti si intendono qui, per ovvi motivi di economia dell'atto, integralmente ritrascritti.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora ZAZZA

Ovviamente essenziale è la premessa al DM 20.10.2017, con il richiamo dell'art. 1 comma 160 ss lg 208/2015; il riferimento ex lg 198/16 "al sostegno pubblico ... per l'emittenza televisiva locale" e con il richiamo al DPR 146/17.

\*/\*/\*/\*

Alla luce di quanto sopra di seguito si riportano i nominativi delle imprese collocate nella graduatoria definitiva delle emittenti televisive a carattere commerciale per l'anno 2019 allegata al Decreto Direttoriale Registro Ufficiale U 0019545.09-04-2020 del 9.04.2020, nei confronti delle quali il TAR del Lazio sede di Roma, sezione Terza Ter, con l'Ordinanza in epigrafe ha disposto la presente integrazione del contraddittorio:

- 1 TELENORBA S.P.A.
- 2 VIDEOLINA S.P.A.
- 3 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 4 NAPOLI CANALE 21 SRL
- 5 TELENORBA S.P.A.
- 6 RADIONORBA S.R.L.
- 7 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 8 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.
- 9 CANALE ITALIA S.R.L.
- 10 TELECITY S.R.L
- 11 LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.
- 12 TELENORBA S.P.A.
- 13 VIDEOMEDIA S.P.A.
- 14 TELELOMBARDIA S.R.L.
- 15 TELEVOMERO S.R.L.
- 16 TELEPADOVA S.P.A.
- 17 T.L.T. S.P.A.
- 18 TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

*Avv. Roberto ZAZZA*  
*Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO*  
*Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

- 19 TRMEDIA S.R.L.
- 20 ESPANSIONE S.R.L.
- 21 TELEARENA S.P.A.
- 22 TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L
- 23 CANALE 9 S.R.L. .
- 24 P.T.V. – PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A.
- 25 CANALE OTTO S.R.L.
- 26 EDITRICE T.N.V. S.P.A.
- 27 TELERADIO REGIONE S.R.L.
- 28 TELECIITY S.R.L.
- 29 INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.
- 30 TELELUNA S.R.L.
- 31 TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.
- 32 LI.RA. S.R.L.
- 33 TELECOLOR S.R.L.
- 34 TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L.
- 35 RETE 7 S.R.L.
- 36 TRMEDIA S.R.L.
- 37 MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L
- 38 SESTARETE & RETE 8 S.R.L.
- 39 UNO COMMUNICATIONS S.R.L.
- 40 PUBBLIMED S.P.A.
- 41 OTTO PRODUCTION S.R.L.
- 42 RTV 38 S.P.A.
- 43 TV – CENTRO MARCHE S.P.A.
- 44 T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.
- 45 TELE UNIVERSO S.R.L.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

46 GOLD TV S.R.L.

47 TELEMONTGIOVE S.R.L.

48 TRIVENETA S.R.L.

49 TELE VIDEO SOMMA S.R.L. CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO PRIMA TV

50 RETE 8 S.R.L.

51 TELE BARI

52 TRM NETWORK S.R.L.

53 RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.

54 NOI TV S.R.L.

55 R.V.M. S.R.L.

56 CANALE 85 S.R.L.

57 TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L.

58 TELE CAPRI S.R.L.

59 FONDAZIONE VOCCE DI PADRE PIO

60 TELELOMBARDIA S.R.L.

61 TELEQUATTRO S.R.L.

62 T.A. FORMAT S.R.L.

63 TELE RENT S.R.L.

64 RADIO TV PARMA S.R.L.

65 RETE SETTE S.P.A.

66 RETE KALABRIA S.R.L.

67 GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE

68 TV LIBERA SPA

69 MEDIA ONE S.R.L.

70 TELEFRIULI S.P.A.

71 TELEEUROPA S.R.L.

72 TELEMAREMMA S.R.L.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

- 73 CANALE 50 S.P.A.
- 74 TOSCANA TV S.R.L.
- 75 CANALE 10 S.R.L.
- 76 VIDEOMEDIA S.P.A.
- 77 RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.
- 78 TELETRURIA 2000 S.R.L.
- 79 OPERAZIONI IMPRENDITORIALI S.R.L.
- 80 PUBBLISOLE S.P.A.
- 81 FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE
- 82 SO.G.E.P. S.R.L.
- 83 R.E.I.S.R.L.
- 84 GRUPPO EDITORIALE TRENTO S.R.L.
- 85 TRMEDIA S.R.L.
- 86 TELEUNICA S.P.A.
- 87 R.E.I. CANALE 103 S.R.L.
- 88 RADIO TELEMOLISE S.R.L.
- 89 R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA S.R.L.
- 90 TELEBELLUNO S.R.L.
- 91 TELE DEHON S.R.L.
- 92 TELELIBERTA' S.P.A.
- 93 TELENORD S.R.L.
- 94 TELEMANTOVA S.P.A.
- 95 TELEISCHIA S.R.L.
- 96 GTV AUDIOVISIVI S.R.L.
- 97 PRIMANTENNA S.R.L.
- 98 UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.
- 99 CANALE MARCHE S.R.L.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

*Avv. Roberto ZAZZA*  
*Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO*  
*Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

- 100 CENTRO PRODUZIONE SERVIZI S.R.L.
- 101 T.C.S. TEE COSTA SMERALDA S.R.
- 102 TVR TELEITALIA S.R.L.
- 103 IRPINIA TV S.R.L.
- 104 R.B. 1 TELEBOARIO S.R.L.
- 105 TV PRATO S.R.L.
- 106 ABC S.R.L.
- 107 TELEREGIONE S.R.L.
- 108 CANALE 7 S.R.L.
- 109 AGEBAS S.R.L.
- 110 RETESOLE S.R.L.
- 111 TVP ITALY S.R.L.
- 112 ESPERIA TV S.R.L.
- 113 SARDEGNA TV S.R.L. IN CONC. PREVENTIVO
- 114 ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L.
- 115 INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.
- 116 MULTI MEDIA COOP SOC COOP ARL
- 117 BEACOM S.R.L.
- 118 TV1 S.R.L.
- 119 OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L
- 120 TELE VCO 2000 S.R.L.
- 121 MEDIASIX S.R.L.
- 122 T.E.F S.R.L.
- 123 WITEL S.R.L.
- 124 RADIO GUBBIO S.R.L.
- 125 GRP MEDIA S.R.L.
- 126 ON AIR S.R.L.

## STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398  
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

*Avv. Roberto ZAZZA  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO  
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Eleonora ZAZZA*

127 ABRUZZIA S.R.L. Semplificata

128 GRUPPO AIR S.R.L.

129 PLURISERVICES S.R.L.

130 DELTA TV S.R.L.

131 ALTO ADIGE TV S.R.L. ovvero in lingua tedesca SUEDTIROL TV GMBH 132  
TELEREGIONE S.R.L..

133 IMPERIA TV S.R.L.

134 PIRENEI S.R.L.

135 NEW CIAK TELESUD S.R.L.

136 UDINESE CALCIO S.P.A.

137 AGI S.R.L.

*\*/\*/\*/\**

La presente pubblicazione viene effettuata in ottemperanza dell'Ordinanza n. 5552/2020 del 8.09.2020 emessa dal TAR del Lazio sede di Roma, sezione Terza Ter nel Ricorso RG 6125/2020 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte delle imprese controinteressate sopra elencate.

Avv. Roberto Zazza

Avv. Eleonora Zazza